FIERA DEL LEVANTE

# CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

L'anno 2012, il giorno 30 gennaio, presso la Direzione Generale della Fiera del Levante

**tra**

- l'Ente Autonomo Fiera del Levante (d'ora in poi denominato 'Ente'), rappresentato dal dott. Leonardo Volpicella, in qualità di Segretario Generale;

**e**

- la FILCAMS-CGIL, in persona di Barbara Neglia, in qualità di Segretario generale;
- la FISASCAT-CISL, in persona di Domenico Ferrigni, in qualità di Segretario generale e Giuseppe Boccuzzi, in qualità di Segretario territoriale;
- la UILTUCS-UIL, in persona di Giuseppe Zimmari in qualità di Segretario generale e Marco Dell'Anna, in qualità di Segretario territoriale;

**è stipulato il seguente accordo**

**Indice**


1. *Premessa*
2. *Ambito di applicazione*
3. *Azzeramento delle fonti contrattuali previgenti*
4. *Decorrenza e durata*
5. *Diritti di informazione e consultazione sindacale*
6. *Diritto di assemblea*
7. *Classificazione del personale*
8. *Orario di lavoro*
9. *Lavoratori a tempo parziale*
10. *Formazione professionale*
11. *Fondo di previdenza*
12. *Prestiti al personale*
13. *Buoni-pasto*
14. *Permessi per nascita di un figlio*
15. *Incentivazione della produttività*


## 1) Premessa

Le parti condividono l'opportunità di improntare le relazioni tra la Direzione dell'Ente e le organizzazioni sindacali a criteri di trasparenza e di rispetto dei reciproci ruoli, al di fuori di qualsiasi interferenza e pressione 'esterna', che possa condizionare e pregiudicare le spontanee dinamiche del libero confronto tra le parti, quale unica modalità di corretta gestione delle relazioni sindacali.

## 2) Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a tutti lavoratori subordinati dell'Ente, ad esclusione dei dirigenti.

FIERA DEL LEVANTE

**3) Azzeramento delle fonti contrattuali previgenti**

Il presente accordo sostituisce integralmente ogni precedente contratto collettivo aziendale e costituisce, pertanto, l'unica fonte negoziale di secondo livello d'ora in poi applicata al personale dell'Ente.

**4) Decorrenza e durata**

Il presente accordo ha durata triennale ed avrà vigore dal 1° febbraio 2012 sino al 31 gennaio 2015. Esso si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio, qualora nessuna delle parti darà formale disdetta all'altra a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro tre mesi dalla scadenza.

**5) Diritti di informazione e consultazione sindacale**

1. In applicazione dell'art. 3, CCNL Terziario, l'Ente, annualmente (di norma, entro il primo quadrimestre), fornirà alle organizzazioni sindacali e/o alle R.S.A./R.S.U. informazioni riguardanti:
   a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
   b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
   c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
2. In aggiunta alle suddette materie, l'Ente fornirà ai suindicati soggetti sindacali informazioni <u>preventive</u> riguardanti:
   a) la realizzazione di progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
   b) la realizzazione di significativi e strutturali interventi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
   c) la modifica degli assetti istituzionali dell'Ente, ossia la trasformazione della sua natura giuridica.
3. <u>A consuntivo</u>, l'Ente fornirà informazioni ai predetti soggetti sindacali in relazione a:
   a) l'esito delle iniziative in tema di formazione professionale di cui al comma 2, lett. *b*) del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento;
   b) l'esito delle iniziative in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al comma 2, lett. *c*), del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento.
4. Resta inteso che, entro due mesi dall'eventuale erogazione di somme a titolo di incentivi alla produttività, secondo i criteri che saranno concordati in attuazione del successivo art. 15 del presente accordo, le Parti si incontreranno per verificare la corretta applicazione dei parametri di attribuzione di tali somme.

FIERA DEL LEVANTE

**6) Diritto di assemblea**

Il limite massimo annuale di ore retribuite per assemblea è fissato in quindici.

**7) Classificazione del personale**

Le parti ribadiscono che l'unica fonte negoziale in materia di classificazione del personale, applicata ai dipendenti dell'Ente, è quella contenuta nel CCNL Terziario, sia in riferimento ad eventuali nuove assunzioni, sia in riferimento all'assegnazione di mansioni diverse al personale già assunto.

**8) Orario di lavoro**

1. Quadri

In applicazione dell'art. 134 CCNL Terziario, al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, che presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale, salvo che per i servizi di notte o nei giorni festivi.

Pertanto, i predetti lavoratori non saranno soggetti a timbratura del *badge*.

2. Impiegati ed operai a tempo pieno non addetti a funzioni di custodia e vigilanza

a) L'orario normale di lavoro è fissato in trentotto ore settimanali.

b) Allo scopo di coniugare l'obiettivo di fronteggiare le variazioni dell'intensità lavorativa con l'esigenza di un miglior utilizzo delle risorse umane, le Parti convengono di adottare il regime di flessibilità dell'orario (cosiddetto orario 'multiperiodale'), regolato dall'art. 125 CCNL Terziario.

In applicazione dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, l'orario normale settimanale di cui alla precedente lettera è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'anno, articolato come di seguito:

- 42 ore settimanali per 16 settimane all'anno;
- 34 ore settimanali per 16 settimanali all'anno;
- 38 ore settimanali, nel restante periodo.

La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione semestrale e sarà comunicata ai lavoratori e alla R.S.A./R.S.U. entro il 20 dicembre di ciascun anno, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo, ed entro il 20 giugno, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre del medesimo anno.

Per il periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 30 giugno 2012, la programmazione degli orari settimanali è riportata in apposita tabella, che sarà comunicata alla R.S.A. e ai lavoratori entro il 3 febbraio 2012.

c) L'Ente riconosce a ciascun lavoratore un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna delle 16 settimane in cui si realizza il superamento dell'orario normale settimanale.

FIERA DEL LEVANTE

d) Preso atto che, ai sensi dell'art. 121, CCNL Terziario, l'orario settimanale pari a 38 ore si realizza (in ogni caso, e quindi anche qualora esso sia riferito alla media settimanale) attraverso l'assorbimento delle 72 ore di permesso retribuito previste dall'art. 146 dello stesso CCNL, le Parti convengono, quale condizione di miglior favore, un assorbimento solo parziale di tale monte-ore, nella misura di 32 ore. Pertanto, ai lavoratori spetterà un monte-ore annuo di permessi retribuiti pari a 40 ore.

Rimane intatto il diritto a fruire di 45 minuti di permesso per ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

e) Tutti le ore di permesso e i giorni di ferie e festività soppresse saranno fruiti secondo le modalità previste dal CCNL.

f) È consentita una fascia di oscillazione sull'orario di ingresso pari a 30 minuti, con recupero di detta oscillazione nella stessa giornata, ovviamente senza alcuna maggiorazione retributiva.

3. Personale a tempo pieno addetto a funzioni di custodia e vigilanza

Le Parti convengono che l'orario normale di lavoro del personale dell'Ente addetto a funzioni di custodia e vigilanza, d'ora in poi, sarà pari a 40 ore settimanali.

**9. Lavoratori a tempo parziale**

1. Personale non addetto a funzioni di custodia e vigilanza

L'Ente si impegna a proporre a tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale il passaggio al contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, articolato in 32 ore settimanali, dal lunedì al venerdì secondo un orario giornaliero conforme alle esigenze aziendali.

2. Personale addetto a funzioni di custodia e vigilanza

L'Ente si impegna a proporre ai lavoratori adibiti a funzioni di custodia e vigilanza, titolari di contratto a tempo parziale verticale, un prolungamento di 1 mese lavorativo (ossia, da otto a nove mesi all'anno), per l'anno 2012 e di un ulteriore mese lavorativo (ossia da nove a dieci mesi all'anno), dal 2013 in poi.

3. La delegazione sindacale prende atto della proposta formulata nei commi precedenti e dell'incremento occupazionale che essa realizza, ferma restando – ovviamente – la necessità del consenso da parte dei singoli lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE

FIERA DEL LEVANTE

- In futuro l'Ente valuterà la possibilità di incrementare ulteriormente l'orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, laddove ciò sia richiesto dalle esigenze produttive e purché le condizioni economiche lo consentano.

**10. Formazione professionale**

Confermando il ricorso al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario, denominato FOR.TE, al quale l'Ente ha già aderito, le Parti convengono sulla necessità di prevedere un'attività formativa adeguata ai nuovi obiettivi aziendali connessi all'attuale processo di riorganizzazione.

**11. Fondo di previdenza**

La quota di competenza dell'Ente, destinata al "Fondo di previdenza ed assistenza dipendenti Fiera del Levante", attualmente pari al 2%, è elevata di un ulteriore 0,5%, da calcolarsi sulla base imponibile composta da paga-base, indennità di contingenza e scatti di anzianità.

**12. Prestiti al personale**

L'importo del prestito biennale concesso ai dipendenti viene elevato da euro 2.582,28 ad euro 4.000,00, con restituzione in 30 rate mensili, anziché 24.

Ciascun dipendente potrà chiedere massimo n. 5 prestiti in tutta la propria vita lavorativa con l'Ente. In questa quota non si contano i prestiti concessi fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il tasso di interesse è pari all'EURIBOR a tre mesi.

**13. Buoni-pasto**

L'Ente riconosce a ciascun lavoratore subordinato, anche a tempo determinato, purché la durata del relativo contratto sia superiore a 30 giorni, un buono-pasto giornaliero, pari ad euro 8, a fronte di una prestazione lavorativa effettiva di almeno 6 ore di lavoro ordinario nella singola giornata.

Qualora l'Ente dovesse unilateralmente ridurre la prestazione giornaliera ad un orario inferiore alle sei ore, il buono-pasto sarà comunque riconosciuto per quella giornata.

L'erogazione dei buoni-pasto avverrà entro il 10 del mese successivo a quello nel quale essi sono maturati.

Ai quadri spetterà un buono-pasto per ciascuna giornata lavorativa, a prescindere dalla durata della prestazione giornaliera.

**14. Permessi per nascita/affidamento/adozione di un figlio ed eventi luttuosi**

In caso di nascita, affidamento o adozione di un figlio, il padre, qualora sia a tale data alle dipendenze dell'Ente con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato di

FIERA DEL LEVANTE

durata superiore a 30 giorni, ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito, coincidenti con il giorno dell'evento ed il successivo.

Il padre lavoratore dovrà consegnare alla Direzione dell'Ente il certificato di nascita, entro una settimana dall'evento.

Ove in tali giorni il lavoratore padre dovesse risultare assente a qualsiasi titolo, non si darà luogo ad alcun recupero dei predetti permessi.

In caso di decesso di parenti ed affini entro il 2° grado, il dipendente avrà diritto a due giorni di permesso, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa di legge e di CCNL. Il dipendente dovrà consegnare alla Direzione dell'Ente idonea documentazione probante il predetto evento.

## 15. Incentivazione della produttività

1. Ferma restando la competenza della contrattazione di secondo livello nel prevedere l'erogazione di trattamenti economici accessori collegati al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, le Parti concordano che, nel periodo di vigenza del presente accordo, potrà essere riconosciuto un premio di incentivazione della produttività a condizione che si raggiunga il pareggio di bilancio. Solo per l'anno 2012, l'erogazione sarà possibile anche qualora la perdita di bilancio non superi la somma di euro duecentocinquantamila.
2. Il fondo destinato ad incentivare la produttività è pari all'1,5% del fatturato annuo.
3. Per la definizione dei criteri di erogazione del fondo di produttività, si rinvia ad apposito e successivo accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ove possibile, le parti avvieranno le trattative per la stipulazione dell'accordo sugli incentivi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Bari, 30 gennaio 2012 Letto, confermato e sottoscritto

**Per l'Ente**

Il Segretario Generale

**Per la delegazione sindacale**

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

**COMUNICATO STAMPA**

FIERA DEL LEVANTE

## SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

Il 30 gennaio è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo aziendale per il personale della Fiera del Levante. Si tratta di un importante risultato e di un passo significativo, con il quale l'Ente prosegue il proprio cammino di risanamento e di rilancio.

Il contratto coniuga la valorizzazione delle risorse umane e la riduzione dei costi del lavoro, agendo – in particolare – sul fronte del ricorso al lavoro straordinario. Per i quadri, non sarà più dovuto alcun compenso per le prestazioni rese fuori dell'orario normale di lavoro. Si sana così un'anomalia che, in passato, aveva inciso pesantemente sulle casse dell'Ente.

Per il personale impiegatizio, l'orario settimanale – dopo decenni – passa da 36 a 38 ore (e per il personale di vigilanza, da 39 a 40 ore). L'organizzazione dei tempi di lavoro consentirà di fronteggiare (senza più dover ricorrere a lavoro supplementare o straordinario) l'andamento tipico delle attività dell'Ente.

Ai lavoratori a tempo parziale, l'Ente offre un prolungamento del proprio orario lavorativo (e, conseguentemente, del trattamento retributivo), pari a 2 mesi annui. Si scommette sul rilancio e si punta sull'incremento dell'occupazione, in controtendenza rispetto alle attuali dinamiche del mercato del lavoro. Il personale impiegatizio a tempo parziale non sarà più *part-time* verticale (con presenza, quindi, solo per alcuni mesi dell'anno e totale assenza in altri), ma *part-time* orizzontale (con presenza distribuita sull'intero anno).

L'accordo è completato da una serie di disposizioni migliorative per i lavoratori (buono-pasto giornaliero, permessi retribuiti, prestiti, le materie oggetto di informazione/consultazione sindacale).

Nel complesso come ha affermato il Segretario Generale della Fiera, Dott. Leonardo Volpicella, che ha condotto l'intera trattativa, si tratta di un accordo destinato a lasciare una traccia importante nella storia della Fiera, che premia la tenacia e il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, e che produrrà il clima ideale adatto per il processo di rilancio.

COMUNICATO STAMPA
Bari, 31 gennaio 2012

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE
Tel. +39 080 5366 - 372 - 420
Fax +39 080 5366 479 - 487
relazioniesterne@fieradellevante.it